ANCE | TORINO
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI

Web Conference

«La ripresa dell'attività di cantiere: l'indispensabile da non trascurare»

Torino, 24 aprile 2020 ore 14.30

I Protocolli «Anti-contagio»

Protocollo 14 marzo 2020
Protocollo 19 marzo 2020 (MIT)
Protocollo 24 marzo 2020 (Parti Sociali Edilizia)

Protocollo 14 marzo 2020

Il **DPCM 10 aprile 2020**, all'articolo 2 comma 10) prevede che:
«Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.»

Il Protocollo del 14 marzo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta nel DPCM 11 marzo 2020 (ora abrogato), che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Protocollo è stato sottoscritto da CGIL,CISL,UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE e **si applica a tutti i settori produttivi ma non affronta le caratteristiche particolari del lavoro nel settore delle costruzioni.**

Protocollo 19 marzo 2020 (MIT)

Il 19 marzo 2020, Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 **nei cantieri edili**.

Il Protocollo 19 marzo contiene misure **in coerenza con il Protocollo 14 marzo 2020**, raccomandano in particolare che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate ferie e congedi per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- **siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove **non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il CSE provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;**
- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Protocollo 24 marzo 2020 (Parti Sociali Edilizia)

A seguito dell'emanazione del Protocollo 14 marzo, relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo 19 marzo (MIT), il 24 marzo 2020 **tutte le parti sociali dell'edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo** recante linee guida per l'intero settore edile.

Il documento, che deriva dal Protocollo 14 marzo e recepisce aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, è stato integrato con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
L'intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.
Le parti concordano di costituire un Osservatorio per monitorare l'andamento del contagio da virus Covid-19 e **rimodulare, laddove necessario**, le suddette prescrizioni nei luoghi di lavoro del settore delle costruzioni.

Le imprese edili, pertanto, adottano il presente Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.

Il Protocollo 24 marzo 2020 è organizzato per punti.

1. INFORMAZIONE
2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
3. PRECAUZIONI IGIENICHE
4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE
6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
7. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
9. FORMAZIONE
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
11. MEDICO COMPETENTE/RLS/RLST
12. TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Protocollo 24 marzo 2020

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. allegato I del DPCM 8 marzo), attraverso le modalità più idonee ed efficaci (**per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento)**.

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliants informativi con indicazioni grafiche.

I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.

L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/R.L e con il CSE, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Sul sito web di FSC Torino sono disponibili dei materiali realizzati con il coordinamento tecnico CNCPT, che traducono graficamente le regole e le indicazioni condivise dalle Parti Sociali.

Protocollo 24 marzo 2020

1. INFORMAZIONE

Le informazioni riguardano inoltre:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
- **le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;**
- l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, **mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene**);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Protocollo 24 marzo 2020

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Al personale, **prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea**. *(a cura di un operatore/preposto formato e dotato di mascherine, guanti e occhiali)* Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto della privacy - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

- il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Protocollo 24 marzo 2020

3. PRECAUZIONI IGIENICHE

- E’ obbligatorio che le **persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani**;
- l’impresa mette a disposizione **idonei mezzi detergenti per le mani**;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, **le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni**, ecc.

Protocollo 24 marzo 2020

4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

È necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli **addetti alla fornitura e dei subappaltatori.**

E' compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

- per l'accesso di fornitori esterni**, individuare procedure di ingresso, transito e uscita**, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico**, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro**. Nel caso in cui ciò non sia possibile, **è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina** anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, **individuare/installare servizi igienici dedicati**, ove possibile; **prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;**
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario **l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali**, ivi previste;
- le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in **appalto/subappalto/subaffidamento**.

Protocollo 24 marzo 2020

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE

- l'azienda assicura la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi** (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio, servizi igienici, ecc.);
- l'azienda assicura la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse** (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la **pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili**). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili **specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali**;
- l'azienda assicura la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature** (es. **sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali**. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di **tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande**, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;
- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla **pulizia e sanificazione** dei suddetti secondo le disposizioni della **Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute** nonché alla loro ventilazione;

D.M. 7 luglio 1997, n. 274

Regolamento […] per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

Art. 1. Definizioni

a) **sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza**;

b) **sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni**;

c) **sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;**

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) **sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione** ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Estratto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 **devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni** prima di essere nuovamente utilizzati. **Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia**. **Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro**.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da **personale che indossa DPI** (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Protocollo 24 marzo 2020

6. DISTANZA DI SICUREZZA E DPI

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
b) data la situazione di emergenza, in caso **di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.**

Il CSE provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Protocollo 24 marzo 2020

6. DISTANZA DI SICUREZZA E DPI

In cantiere è necessario richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa ed evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.

Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il CSE, D.L., Committente/R.L., e RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere per:

- un'eventuale **diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori**, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.
- un'eventuale **diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione** delle pause delle squadre di lavoro.

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, adottare idonei DPI: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

E' necessario definire procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);

Il CSE provvede al riguardo ad integrare il PSC anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Protocollo 24 marzo 2020

6. DISTANZA DI SICUREZZA E DPI

In cantiere è necessario, **ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda** per raggiungere il cantiere, garantire la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, **rispettando la distanza interpersonale di 1 metro** tra essi **o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso**. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. **In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;**

In caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

Protocollo 24 marzo 2020

6. DISTANZA DI SICUREZZA E DPI

In azienda è necessario:

- predisporre policy/regolamenti interni per il **controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa**;
- in caso di **riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro** e laddove non fosse possibile è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una **ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta** all'interno di tali spazi e con il mantenimento della **distanza di sicurezza di 1 metro** tra le persone che li occupano.

Mascherine in Edilizia

D.L. 18/2020 «Cura Italia»

Art. 16

1) fino alla fine del periodo di emergenza e con riferimento all'intero territorio nazionale, **per i lavoratori oggettivamente impossibilitati allo svolgimento della loro attività lavorativa nel rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale** ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2) agli stessi fini, **gli individui** presenti sull'intero territorio nazionale **sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga** alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Al riguardo il Ministero della Salute ha precisato con la Circolare n. 3572 del 18 marzo 2020 che:

- l'equiparazione delle mascherine chirurgiche ai dispositivi individuali vale esclusivamente per il periodo di emergenza e **per i lavoratori oggettivamente impossibilitati a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro.**
- la possibilità d'utilizzo a scopo precauzionale di mascherine "filtranti", che non sono dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale, non si applica agli operatori sanitari **né a tutti gli altri lavoratori per i quali sia prescritto l'utilizzo di specifici dispositivi di sicurezza con riguardo al periodo di svolgimento della prestazione lavorativa**;

Mascherine in Edilizia

D.L. 18/2020 «Cura Italia»

Art. 15

- fino alla fine dello stato di emergenza, è possibile **produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche (DM) e dispositivi di protezione individuale** (DPI, categoria in cui rientrano le mascherine FFP2 e FFP3) **in deroga alle vigenti disposizioni**;
- per avvalersi della deroga, **chi produce, importa o immette in commercio** mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale **deve attestare in autocertificazione**, rispettivamente **all'Istituto Superiore di Sanità e all'INAIL,** le caratteristiche tecniche del prodotto ed il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa (a loro volta, l'Istituto Superiore di Sanità e all'INAIL sono tenuti a pronunciarsi entro tre giorni dall'inoltro della documentazione a supporto dell'autocertificazione);
- nel caso in cui il riscontro dell'Istituto Superiore di Sanità o dell'INAIL sia negativo, il produttore deve cessare immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Al riguardo il Ministero della Salute ha precisato con la Circolare n. 3572 del 18 marzo 2020 che le deroghe in questione sono subordinate alla c.d. "autocertificazione" da parte di produttori o importatori che, "sotto la loro esclusiva responsabilità", attestino le caratteristiche tecniche dei prodotti, ne dichiarino il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla normativa vigente e supportino tali dichiarazioni con adeguati elementi probatori.

Mascherine in Edilizia

D.L. 18/2020 «Cura Italia»

Le **mascherine chirurgiche** ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs.46/1997; devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019, che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica e pulizia da microbi.
La norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 ha carattere generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio.

I **facciali filtranti** (mascherine FFp2 e FFp3) sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009). La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici.

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, **non e' dispositivo medico ne' dispositivo di protezione individuale,** può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto. **Per dette mascherine non è prevista alcuna valutazione dell'Iss e dell'Inail. Le mascherine in questione non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale e chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l'emergenza covid-19.**

Mascherine in Edilizia

La norma vigente in Italia è il D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 che sostanzialmente sostituisce il D.Lgs. 475/92 e ne abroga gli allegati richiamando, in sostituzione, il Regolamento UE n. 2016/425.
Punti di particolare evidenza sono:

a) Marcatura "CE"
b) Documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia che devono essere redatte in lingua italiana
c) Dichiarazione di conformità UE
d) Rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza: sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i DPI marcati CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione Europea sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 15 e all'allegato III del Regolamento UE (DPI) (Dichiarazione di conformità e Documentazione tecnica).

Sul sito di Accredia (https://www.accredia.it/mascherine) sono riportate utili indicazioni su come riconoscere un'attestazione valida di conformità dei DPI alle norme applicabili.

Protocollo 24 marzo 2020

7. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Limitatamente al periodo della emergenza, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;

- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- **assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili**;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell'azienda. **Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all'esecuzione dei lavori negli specifici cantieri.**

Protocollo 24 marzo 2020

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono **orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati** in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc.);

- dove è possibile, occorre **dedicare una porta di entrata e una porta di uscita** da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Protocollo 24 marzo 2020

9. FORMAZIONE

- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- il **mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante** entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, **non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista);
- le parti si danno atto, pertanto, della sospensione dei termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali.

Con la nota del 14 aprile 2020, la Regione Piemonte ha precisato che, nel periodo di emergenza, i corsi organizzati con le modalità della **videoconferenza sincrona sono da ritenersi equiparati a tutti gli effetti alla formazione in presenza** e quindi sono idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La videoconferenza **non è però applicabile ai moduli formativi che prevedano un addestramento pratico** (es.: la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

Protocollo 24 marzo 2020

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, **si dovrà procedere al suo isolamento** in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria **e a quello degli altri presenti dai locali**, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la **definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19**. **Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.** Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto (tra gli altri):

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- **una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti**;
- **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.**

Protocollo 24 marzo 2020

11. MEDICO COMPETENTE/RLS/RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la **sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta**, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST;
- **il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;**
- il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

STRUMENTI OPERATIVI

Al fine di supportare le imprese nella fase di riapertura dei cantieri, ANCE ha collaborato con la CNCPT per predisporre indicazioni pratiche rivolte a tutte le tipologie di imprese, declinando i corretti comportamenti da adottare in ambiente lavorativo, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. **Tali procedure sono disponibili anche sul sito web del ns. Collegio**.
Oltre alle procedure, sono state elaborati dei fac-simile, quali ad esempio, i moduli utili alla gestione della misurazione della temperature corporea (compresa l'informativa sul trattamento dei dati personali), la lettera con cui il datore informa i lavoratori delle misure igieniche da adottare, i modelli di lettera rivolti ai Committenti/R.L./CSE per integrare i PSC.

Sempre sul sito del Collegio e di FSC Torino è disponibile una check-list, elaborata alla luce delle indicazioni contenute nel Protocollo 24 marzo 2020, per sistematizzare il controllo delle misure di contenimento e di prevenzione adottate nei cantieri, utile come riferimento per le imprese.

Sul sito web di FSC Torino sono disponibile dei materiali illustrativi liberamente stampabili, realizzati con il coordinamento tecnico della CNCPT, che traducono graficamente le regole e le indicazioni condivise dalle Parti Sociali.

Politecnico di Torino

Progetto «Imprese aperte, lavoratori protetti»

Una task force di esperti tecnico-scientifici delle università piemontesi e di altre università e centri di ricerca, coordinati dal Politecnico di Torino, ha elaborato una serie di linee guida da consegnare ai decisori politici per far ripartire il Paese in sicurezza.
Il progetto è stato adottato dalla Regione Piemonte e sono in corso le prime sperimentazioni su aziende e realtà produttive selezionate come casi di studio.
Anche il ns. Collegio ha collaborato nella fase di «validazione».
Al link http://www.impreseaperte.polito.it/ sono disponibili il Rapporto ed i materiali che verranno successivamente aggiunti.

In particolare al Capitolo 2 è presente una parte specifica (punto 10) dedicata ai Cantieri edili, che riprende in larghissima parte i contenuti dei Protocolli nazionali condivisi.
Di particolare interesse quanto indicato al punto 10.9 “Gli oneri della sicurezza aggiuntivi”:
L’attuazione delle misure per il contenimento del rischio contagio comporta un aumento dei costi della sicurezza, che devono comprendere ***anche ogni maggiore onere derivante dalla necessaria riorganizzazione delle lavorazioni e del cronoprogramma e dal conseguente rallentamento della produttività****, inizialmente non previsto e da valutare a carico del Coordinatore nella revisione del PSC.*